

TI_GERICHTE 60.2022.259 vom 31. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.259

FR: TI_GERICHTE 60.2022.259 du 31 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.259 del 31 maggio 2023

Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha concesso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC di accedere all'incarto

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 23.9.2022 contro il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico in tema di accesso agli atti del procedimento penale, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

E. 1.3

RE 1, accusatore privato nel procedimento inc. MP 2020.2116, è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del decreto 12.9.2022 che ha riconosciuto all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC la facoltà di accedere all'incarto, che lo concerne personalmente.

E. 1.4

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. Gli art. 101 s. CPP disciplinano i presupposti e la procedura per l'esame degli atti di un procedimento pendente al momento della decisione (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4). In merito all'accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità interessata oppure, per mezzo dell'assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP). Colui che

ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).

E. 2.2

In applicazione dell'art. 101 cpv. 2 CPP altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali oppure amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici oppure interessi privati preponderanti. L'art. 101 cpv. 2 CPP implica la necessità, per l'autorità richiedente, di esaminare gli atti per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 627) e l'inesistenza di contrari interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 17; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 627). L'autorità istante deve giustificare un interesse; istanze dirette ad una ricerca indiscriminata di informazioni e/o atti di un procedimento sono vietate (CR CPP – J. CHAPUIS, art. 101 CPP n. 6). Per quanto concerne la valutazione degli interessi contrapposti, si devono segnatamente considerare, quali interessi privati, la protezione della personalità e la tutela del segreto (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 101 CPP n. 17) e, quali interessi pubblici, l'importanza di uno svolgimento rapido e senza interruzioni del procedimento (messaggio 21.12.2005 sull'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1069). Il principio di proporzionalità impone di verificare se i contrapposti interessi non possano essere tutelati con provvedimenti meno incisivi (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22).

E. 3

. 3.1. Davanti all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, istante, autorità competente per il perseguimento ed il giudizio in applicazione degli art. 128 cpv. 2 LD e 103 cpv. 2 LIVA, è pendente un procedimento penale doganale per i reati di frode doganale (art. 118 LD) e di sottrazione d'imposta (art. 96 LIVA) in relazione ad un'ipotizzata omessa dichiarazione di opere d'arte (doc. B, allegato alle osservazioni 3/4.10.2022 dell'Ufficio federale).

E. 3.2.1

Si è detto che il procuratore pubblico, accogliendo l'istanza di accesso agli atti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, ha indicato in particolare che dagli atti della rogatoria italiana, presentata al Ministero pubblico il 2.2.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ e dal successivo complemento 27.4.2021, emergeva che dalle indagini svolte, in Italia, presso la _____ e la _____ e presso _____, ex direttore commerciale della _____ di _____, risultava che: alcune opere dichiarate rubate a _____ da RE 1 erano state da lui acquistate in Italia (e, quindi, non a Basilea, circa trent'anni fa, ad una fiera, così come invece da lui sostenuto sia in sede di inchiesta sia nello scritto 25.7.2022 del suo legale, senza tuttavia comprovare detta circostanza); l'opera _____ di _____ (di proprietà di RE 1) e la maggior parte delle altre opere d'arte oggetto di furto sarebbero sembrate essere state acquistate in Italia ed esportate illegalmente in Svizzera, considerato

che dagli accertamenti esperiti dall'Arma dei Carabinieri era emerso che non era stata formalizzata nessuna esportazione di opere d'arte dall'Italia a nome di RE 1.

E. 3.2.2

Dalla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 2.2.2021, e dal suo complemento 27.4.2021, allegati quali doc. B al reclamo (atti apparentemente non all'inc. MP 2020.2116, malgrado il decreto 12.9.2022 si fondi sugli stessi), risulta che nel mese di gennaio 2018 la _____ aveva valutato opere d'arte appartenenti alla collezione di RE 1. Si trattava di ventitre opere, di cui sono stati indicati autore, titolo, anno e valore medio di mercato. Dalla richiesta rogatoriale emerge inoltre che _____ (che, sempre secondo la domanda rogatoriale, era un esperto d'arte incaricato dalla _____ per l'esecuzione della predetta valutazione) aveva dichiarato che l'incarico era stato conferito su mandato di RE 1, che aveva necessità di ricostruire il suo patrimonio per effettuare gli adempimenti doganali per l'esportazione delle opere in Svizzera. Per smentire quanto esposto nella richiesta rogatoriale il reclamante ha prodotto una "Valutazione a fini patrimoniali" 26.1.2018 della _____ firmata da _____ ["Valutazione ai fini di verifica patrimoniale delle opere d'arte della Collezione RE 1 visionate in _____ Svizzera Via _____ il giorno 15 gennaio 2018 da _____, esperto incaricato per questo lavoro. Il criterio di stima adottato è il valore medio di mercato delle opere aggiornati a Gennaio 2018. (...)"], allegando l'elenco delle opere visionate e la fattura 26.1.2018 riferita alla valutazione effettuata (doc. D, allegato al reclamo). Ora, questo elenco concerne unicamente dodici opere d'arte. Non è quindi manifestamente sovrapponibile all'elenco delle opere di cui alla domanda rogatoriale. Confrontando gli elenchi risulta che anche i valori medi di mercato non sono sempre i medesimi. Anche la dichiarazione 21.9.2022 di _____ ["Gentile Dottor RE 1, facendo seguito alla sua cortese richiesta, le confermo che la mia valutazione del Gennaio 2018 (vedi fattura accompagnatoria di _____ del 26 gennaio 2018) indicante i valori economici medi di mercato di alcune opere d'arte della sua collezione, fu effettuata come da lei richiesto ai fini patrimoniali per l'inserimento nella sua dichiarazione dei redditi svizzera." (doc. D1, allegato al reclamo)] non può sconfessare il fatto che l'elenco di cui al citato doc. D non equivalga a quello menzionato nella richiesta rogatoriale. Sarebbe invero che si tratti di due elenchi differenti riguardanti opere parzialmente diverse. Nel corso del procedimento penale RE 1 ha peraltro addotto che le opere sarebbero state installate nell'appartamento di _____ in un momento posteriore al gennaio 2018, per cui mal si comprende come _____ abbia potuto visionare le opere a _____ già nel gennaio 2018, come attesta invece la dichiarazione di _____ (doc. D, allegato al reclamo). _____, per suo stesso dire, sarebbe amico di vecchia data di RE 1, a cui sarebbe legato da "forte amicizia", per cui – in considerazione del loro stretto rapporto – la sua dichiarazione 28.2.2022 (doc. E, allegato al reclamo) non può evidentemente avere la portata che pretenderebbe il reclamante, ovvero comprovare che determinate opere elencate nella domanda rogatoriale siano in realtà state acquistate ad "Art Basel" e non in Italia, come viene invece esposto nella richiesta rogatoriale. Le asserzioni del reclamante di avere acquistato le opere a Basilea sono semplici affermazioni di parte, senza particolare valenza. Dalla dichiarazione 14.3.2022 di _____ ["In qualità di Direttrice della _____, dichiaro di non sapere né aver mai saputo dove si trovano le opere di proprietà di RE 1. Il nostro archivio registra le informazioni che ci vengono date sulle proprietà – peraltro senza possibilità di controllarle – ma non sulla locazione delle opere. Non ho documentazione nemmeno su quando, dove e da chi le stesse sono state acquistate." (doc. F, allegato al reclamo)] si evince peraltro

unicamente che ella non avrebbe mai saputo dove si troverebbero le opere di RE 1 e che ella non avrebbe documentazione sugli acquisti, non che ella non avrebbe saputo dove le opere sarebbero state acquistate. Di modo che quanto viene riportato nella domanda rogatoriale [“ In relazione alle suddette opere (tre di _____, una di _____, una di _____, una di _____, una di _____ e due di _____), dalle informazioni assunte presso la _____ di _____ e presso la _____ di _____ emergeva che quelle indicate ai punti 1, 2, 3, 8 e 9 (opere di _____ e _____) erano state acquistate in Italia da RE 1. ”] (doc. B, allegato al gravame) non è necessariamente contraddetto. La dichiarazione citata non potrebbe in ogni caso manifestamente riferirsi anche alle opere di _____. Il reclamante contesta poi quanto ulteriormente emerge dalla richiesta rogatoriale [“ Per quanto riguarda l’opera n. 4 (di _____) l’ex direttore commerciale della _____ di _____, attribuiva la proprietà della stessa a RE 1; per quanto riguarda le altre opere periziate confermava la vendita di gran parte delle stesse a RE 1 presso la propria galleria e le fiere di _____ e _____ nel corso degli anni .” (doc. B, allegato al gravame)], ritenuto che _____ non risulterebbe mai essere stato organo rappresentante, tanto meno con firma individuale, della _____. Dall’estratto della camera di commercio _____ (di data 1.3.2022) inerente alla _____ in liquidazione, cancellata il 28.2.2020 (doc. G, allegato al reclamo), si evince tuttavia che _____ era proprietario, unitamente ad un’altra persona, della società. Egli non è di conseguenza affatto persona estranea alla società. Il fatto che la domanda rogatoriale sia stata avviata dalla denuncia della (quasi) ex moglie di RE 1, come risulta dalla domanda stessa, è invero manifestamente irrilevante per la questione a sapere se siano adempiuti, o meno, i presupposti dei reati di frode doganale (art. 118 LD) e di sottrazione d’imposta (art. 96 LIVA), oggetto del procedimento penale doganale pendente davanti all’PI 1. Anche la circostanza che il Tribunale penale federale, con giudizio 30.3.2022 (RR.2022.22), abbia ritenuto di respingere la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, sostanzialmente perché non era data la condizione della doppia punibilità, è ininfluenza. L’Ufficio istante deve infatti valutare i citati reati, non quelli, differenti, oggetto della richiesta rogatoriale, respinta.

E. 3.2.3

In queste circostanze, viste le competenze dell’PI 1, ritenuta la pendenza di un procedimento penale doganale, in difetto di contrapposti interessi pubblici oppure privati preponderanti, che non si evincono dagli atti e che difatti RE 1 non sostanzia (limitandosi a fare riferimento alle accuse della ex moglie), si deve pertanto riconoscere all’Ufficio istante la facoltà di esaminare gli atti del procedimento penale inc. MP 2020.2116. Dall’incarto potrebbero risultare informazioni utili per il procedimento in corso. Eventuali contestazioni di RE 1 in merito all’esistenza dei reati ipotizzati potranno essere presentate nella procedura davanti alla competente autorità doganale federale. Non spetta a questa Corte esaminare le ipotesi accusatorie.

E. 3.3

Il decreto 12.9.2022 del procuratore pubblico è confermato.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II

presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.